

Repertorio n.ro 26.046

Raccolta n.ro 22.561

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di ottobre
(9 ottobre 2024)

In Fano, nel mio studio in Via Einaudi n. 6/A.

Alle ore diciotto (ore 18,00).

Avanti a me dott. **Dario Colangeli**, Notaio di sede in Fano, con studio in Via Einaudi n. 6/A, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

è presente

FERRINI FEDERICO nato a Fano il 1° luglio 1978, residente a Fano, Via Mura Malatestiane n. 4, imprenditore, codice fiscale FRR FRC 78L01 D488R, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**FANO BE GREEN ENTE DEL TERZO SETTORE**" in forma abbreviata "**FANO BE GREEN ETS**" con sede in Fano, Via Toniolo n. 1/D, codice fiscale: 90056080410, iscritta nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, con acquisizione contestuale di personalità giuridica, con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore n. 408 del 2 ottobre 2024.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di Assemblea della suddetta Associazione convocata in questo luogo, giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. statuto di Fano Be Green ETS: modifiche;
2. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo signor FERRINI FEDERICO il quale

CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 1° ottobre 2024 ai sensi dello statuto sociale;

- che sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli Associati e precisamente:

* società "TECHFEM S.P.A." in persona del medesimo signor FERRINI FEDERICO quale amministratore delegato;

* società "LAM - LAVORAZIONI ATTREZZATURE MECCANICHE S.R.L." in persona dei procuratori signori MANCINI ROBERTO e MANCINI TERESA;

* società "DI.BI. PORTE BLINDATE S.R.L." in persona dell'amministratore unico signor DELVECCHIO MICHELE;

* società "CI.PI. S.R.L." in persona dei coamministratori signori PIETRELLI GIANCARLO e CICERCHIA MARCO;

* società "PREFABBRICATI RICCI S.P.A." rappresentata per delega dal socio TECHFEM S.P.A. a mezzo del suo rappresentante signor FERRINI FEDERICO;

- che per il Consiglio Direttivo:

Registrato a Fano

il **10 ottobre 2024**

n. **6304**

Serie **1T**

con € **200,00**

* sono presenti:

FERRINI FEDERICO, Presidente;

MANCINI TERESA, Vice Presidente;

DELVECCHIO CESARE, consigliere;

CICERCHIA MARCO, consigliere;

* è assente il Consigliere RICCI LUIGI;

- l'inesistenza dell'organo di controllo;

- mi dà atto di aver direttamente accertato l'identità e legittimazione di tutti gli intervenuti;

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Quale punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'Associazione nei seguenti punti:

* all'articolo 3.4 si ritiene opportuno, per maggior scrupolo, specificare l'ottemperanza alle Regole Operative del Decreto CACER;

* all'articolo 3.9 si ritiene opportuno inserire la clausola che prevede che le quote associative e di partecipazione non siano trasmissibili né rivalutabili;

* è stata esclusa, inserendo un nuovo articolo 3.11, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, rinumerando i precedenti articoli 3.11 e 3.12 con i nuovi numeri 3.12 e 3.13 così che il socio rimanga tale a vita (rimanendo comunque valida la possibilità di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento);

* è stato modificato l'articolo 5 eliminando quanto previsto al punto 4 così da garantire totale flessibilità ad ogni membro produttore.

Il Presidente dichiara che l'approvando statuto, composto di n. 13 articoli, è già stato messo a disposizione di tutti gli associati.

Tutti gli associati costituiti si dichiarano pienamente edotti e consapevoli del contenuto di detto statuto.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare unitariamente sull'approvazione del nuovo testo dello statuto.

All'uopo, dopo ampia e approfondita discussione, dopo aver illustrato l'intero nuovo statuto

l'Assemblea **delibera**

con voto espresso all'unanimità dei consensi di approvare lo statuto nella nuova veste aggiornata, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** debitamente approvato e sottoscritto dal comparente e da me Notaio.

Null'altro essendovi da deliberare viene chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trenta (ore 18,30).

Il comparente - pienamente edotto, informato e consapevole come debitamente informato dal notaio rogante ex art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 GDPR - autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per gli adempimenti dovuti

in esecuzione dell'atto stesso nonchè per esigenze organizzative dell'ufficio.

Si dispensa il Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio e da me letto al Comparente che, su mia domanda, lo ha approvato.

F.to Federico Ferrini

F.to Dario Colangeli Notaio

Allegato "A" all'atto Rep. n.ro 26.046 Racc. n.ro 22.561

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Fano Be Green Ente del Terzo Settore" o in sigla "Fano Be Green ETS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi degli artt.21 e seguenti del D.Lgs 117/2017 e del Codice Civile, l'Associazione denominata **"Fano Be Green Ente del Terzo Settore" o in sigla "Fano Be Green ETS"**.

1.2 L'Associazione ha sede in Fano (PU).

1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del successivo art. 12.

Art. 2 - Oggetto e scopo

L'Associazione ha come scopo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare esercita la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ed in particolare alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) mediante la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione.

Ai fini della realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, la stessa potrà svolgere le seguenti attività, anche ai sensi di quanto previsto dal Decreto n. 107 del 19 maggio 2021:

(a) autoprodotte ed utilizzare energia elettrica da fonte rinnovabile per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare e/o cedere l'energia prodotta, mediante accordi di compravendita di energia elettrica o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;

(b) scambiare, all'interno della stessa comunità e/o in favore dei propri associati, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;

(c) partecipare alla generazione, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché di beni e servizi nel settore energetico, o di servizi di ricarica per veicoli elettrici;

(d) valorizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti

dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021;

(e) scambiare, all'interno della stessa Comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale Comunità anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della Comunità;

(f) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione;

(g) accedere ai regimi di incentivazione previsti dalla normativa di riferimento per l'energia elettrica prodotta o condivisa tra i propri membri;

(h) realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o formalizzare accordi con produttori terzi proprietari di impianti che producono energia elettrica rinnovabile al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;

(i) promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di manutenzione degli impianti, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

(j) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

(k) promuovere i contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico;

(l) ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

(m) formare e informare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;

(n) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

(o) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e privati;

(p) organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;

(q) promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri attinenti alle finalità

dell'Associazione;

(r) promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole, anche mediante l'assegnazione di contributi e/o borse di studio;

(s) promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati;

(t) promuovere l'attività dell'associazione, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e risultati;

(u) promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e di quelle consentite per le associazioni del terzo settore.

2.4 L'Associazione è il referente dei propri membri per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata dagli associati la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE, fatta salva la possibilità di nominare quale referente un soggetto terzo.

2.5 L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa del 55%, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 3 - Associati e quote di iscrizione

3.1 L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai propri membri.

3.2 L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria ed avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

I soggetti che intendono aderire alla CER successivamente alla sua costituzione (soci ordinari) devono farne richiesta presentando domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste nel Regolamento interno (art.4) relativo alle modalità e di accettazione dell'adesione e le modalità di comunicazione dell'esito al soggetto richiedente.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 117/2017; l'ingresso è consentito a condizione che:

- * le imprese siano PMI;

- * la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;

* le imprese quali soci produttori non si trovino in condizioni da recare pregiudizio nell'ottenimento della tariffa incentivante dedicata alla CER per l'energia condivisa, in forza di incentivi già ottenuti.

3.3 Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche e, nei limiti consentiti dalla legge le piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione e nei limiti dell'art. 4 comma 2 D.lgs 117/2017.

3.4 I membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, in ottemperanza con le Regole Operative del Decreto CACER, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

3.5 Le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3.6 La partecipazione è aperta a tutti i produttori e i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3.7 Sono Associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono Associati ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3.8 Tutti gli Associati, ai fini dell'ammissione, sono inoltre tenuti ad aderire al Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui al successivo art. 4.

3.9 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo. Le quote associative e di partecipazione non sono trasmissibili né rivalutabili.

3.10 La qualità di Associato dà diritto:

- (i) a partecipare alla vita dell'Associazione;
- (ii) a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- (iii) ad essere informato delle iniziative organizzate;

(iv) a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.11 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.12 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale nei confronti dei fornitori di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore.

3.13 La responsabilità patrimoniale dell'Associazione e degli Associati è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Codice Civile.

In particolare eventuali danni causati a persone o cose da impianti fotovoltaici realizzati dalla CER nella sua interezza, e pertanto anche su terreni e/o fabbricati di singoli soci, sono imputabili esclusivamente alla CER.

Art. 4 - Regolamento per la ripartizione degli incentivi

4.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il regolamento interno che individua le modalità di riparto del contributo incentivante nel rispetto della normativa di attuazione, al quale i soci sono tenuti ad aderire.

Art. 5 - Perdita della qualità di Associato: recesso o esclusione

5.1 La perdita della qualità di Associato avviene per recesso volontario o per esclusione.

L'esclusione viene assunta con deliberazione del Consiglio Direttivo nelle seguenti ipotesi:

- * per gravi motivi che devono essere espressamente indicati nella relativa deliberazione;
- * per morte dell'Associato persona fisica;
- * per perdita dei requisiti di ammissione;
- * nel caso di persone giuridiche, in caso di liquidazione, fallimento e/o apertura di procedura concorsuali ed estinzione;
- * ottenimento da parte dei singoli Associati di un contributo in conto capitale in misura tale - secondo le Regole Operative GSE tempo per tempo vigenti - in relazione ad un impianto FER (Fonte di Energia Rinnovabile) tale da non consentire di ricevere la tariffa incentivante dedicata alla presente CER per l'energia condivisa.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che esclude l'Associato è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

5.2 Il recesso viene disciplinato come segue.

Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione. L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A/R o PEC; si applica l'art. 24 del Codice Civile.

5.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o del recesso e nei termini di cui al Regolamento richiamato nel precedente art. 4, viene meno ogni diritto dell'Associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia di cui al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 6 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio di esercizio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nell'oggetto.

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- (i) dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- (ii) dalle quote di iscrizione;
- (iii) da eventuali contributi o donazioni;
- (iv) da eventuali fondi di riserva;
- (v) da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

In particolare il patrimonio comprende il fondo di dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo - ove nominato - devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

6.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo, predisposto il bilancio di esercizio dell'anno precedente, lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, ai sensi di quanto disposto nell'art. 13 D.Lgs. 117/2017.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire agli Associati di prenderne visione preventivamente.

6.4 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dall'associazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 7 - Organi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- (i) l'Assemblea;
- (ii) il Consiglio Direttivo;
- (iii) il Presidente e il Vice-Presidente;
- (iv) l'Organo di Controllo, ove nominato ai sensi di legge.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è formata da tutti gli Associati.

8.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione contenente l'ordine del

giorno, da effettuarsi mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta.

8.3 L'Assemblea a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

8.4 Ogni Associato ha diritto a un voto, indifferentemente che si tratti di Associato persona fisica o giuridica.

8.5 Hanno diritto di voto gli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel registro degli Associati.

8.6 Ogni Associato può farsi rappresentare solo da un altro Associato; ciascun Associato può rappresentare massimo tre Associati.

8.7 L'Associato persona giuridica esprime il proprio voto per il tramite del proprio legale rappresentante o soggetto munito di idonea delega rilasciata dall'organo amministrativo.

8.8 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti; detti quorum si assumono anche per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto in deroga all'art. 21 comma 2 C.C..

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati ex art. 21 comma 3 C.C..

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

8.9 L'Assemblea può riunirsi anche in audioconferenza o videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il regolare svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare gli esiti delle votazioni.

8.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

8.11 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

8.12 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e

dal Segretario ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto cinque membri eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

9.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.

9.4 Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile, con il primo dei non eletti ed in mancanza di questi, con altro iscritto a seguito di nuova votazione.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.6 In particolare, competono al Consiglio Direttivo:

- (a) gli atti volti al conseguimento delle finalità istituzionali;
- (b) la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- (c) l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo agli impianti di produzione asserviti alla comunità energetica rinnovabile;
- (d) l'elezione al suo interno del Presidente e del Tesoriere;
- (e) la delibera sull'ammissione di nuovi Associati ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- (f) la delibera sull'esclusione degli Associati dall'Associazione;
- (g) la delibera dell'ammontare della quota annua associativa, entro il mese di novembre di ciascun anno;
- (h) la delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea;
- (i) la delibera sulla formalizzazione di accordi con produttori terzi proprietari di impianti che producono energia elettrica rinnovabile a servizio dell'Associazione e dei propri membri;
- (j) l'approvazione e la modifica del Regolamento di cui al precedente art.4 concernente i criteri di ripartizione/destinazione del contributo incentivante lo svolgimento delle funzioni di Referente nei confronti del GSE, con facoltà di delega ad un soggetto esterno all'Associazione dotato delle specifiche competenze, nel rispetto della normativa applicabile;
- (k) la delibera sugli atti di natura contrattuale e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti, nell'ambito delle attività dell'Associazione;

(1) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

9.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

9.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

9.10 Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe a uno o più dei suoi membri.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

10.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

10.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

10.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare ad un Consigliere la carica di Vice-Presidente che opera, con i medesimi poteri di cui al presente articolo, in ogni ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 11 - Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere ha il compito di:

- (a) riscuotere le quote di iscrizione;
- (b) provvedere ai pagamenti nell'ambito delle deleghe ricevute;
- (c) curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- (d) redigere il progetto di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo;
- (e) monitorare i proventi delle attività associative e la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- (f) curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

11.2 Nel caso in cui il Tesoriere non venga eletto le sue funzioni sono svolte da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo che può eventualmente delegare a soggetti terzi.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, ed all'indicazione in merito alla devoluzione del patrimonio residuo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo

45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 13 - Norma finale

13.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice Civile e della normativa speciale applicabile.

F.to Federico Ferrini

F.to Dario Colangeli Notaio

Io sottoscritto Dott. Dario Colangeli Notaio in Fano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Fano li 10 ottobre 2024.